

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25826 Anno 2016

Presidente: AMORESANO SILVIO

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 03/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ANDRIANI FERDINANDO N. IL 01/05/1964

DINIDDIO VITO N. IL 04/02/1965

SPADAVECCHIA NICOLETTA N. IL 30/12/1973

avverso la sentenza n. 25271/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MOLFETTA,
del 08/10/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *A. GIUSEPPINA FODARONI,*
NEL SENSO DELL'INAMMISSIBILITA' DEI RICORSI;

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Molfetta ha – per quanto qui rileva – applicato agli imputati, titolari di esercizi di commercio di frutta e verdura, le pene da questi richieste, per reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 349, 633, 639 *bis* cod. pen., per avere, in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica e per avere, nella qualità di custodi di parte del sito di proprietà comunale, violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici, come analiticamente indicato nell'imputazione.

2. – Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto, chiedendone l'annullamento e lamentando l'erronea applicazione dell'articolo 633 cod. pen., sul rilievo che le violazioni asseritamente poste in essere rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del codice della strada, che le punisce quali illeciti amministrativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – I ricorsi sono inammissibili.

Deve premettersi che, in caso di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti deve ritenersi circoscritta alle sole ipotesi di errore manifesto, ovvero di palese incongruenza, mentre resta esclusa ogni qualvolta la diversa qualificazione giuridica presenti con qualche margine di opinabilità (*ex plurimis*, sez. 7, 10 settembre 2015, n. 39600, rv. 264766; sez. 3, 24 giugno 2015, n. 34902, rv. 264153; sez. 6, 27 novembre 2012, n. 15009, rv. 254865; sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, rv. 246394).

Nessun errore o incongruenza sussiste nel caso di specie, in cui le condotte poste in essere dagli imputati sono state fatte correttamente rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 633 cod. pen. (invasione di terreni ed edifici), perché tale disposizione non si pone in rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica: la prima è posta a tutela del patrimonio, l'altra garantisce la sicurezza della circolazione stradale (sez. 2, 12 marzo 2014, n. 14602; sez. 2, 8 maggio 2012, n. 31811, pronunciata in una fattispecie analoga a quella di cui al presente giudizio).

4. – I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il



2 

ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.